

Verbale 1386/2019

Alle ore 12.15, sono presenti: la ricorrente con l'avv. #####; il dott. ##### advisor della ricorrente, ed il gestore della crisi dott. #####.

L'avv. ##### si riporta alle memorie depositate.

Il Giudice:

Visto e richiamato il piano del consumatore, che a fronte di un monte debiti di 95.917,50 euro oltre interessi, potendo contare solo sulla attività lavorativa della signora ##### con l'impegno per il figlio di contribuire non appena troverà una occupazione, che sta cercando (circa una settimana fa ha fatto domanda al Comune di Amandola); chiede di trattenere 1250 euro al mese per le proprie esigenze, e per il momento di quelle del figlio a carico; il Giudice propone alle parti, sulla scorta di recente giurisprudenza di legittimità, (la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, salva la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 67, comma 5, e art. 75, comma 3, peraltro non ancora vigente). Cass. 27544/19- e rilevato che il piano ha durata di cinque anni, oltre prevedere il versamento della quota del tfs pari ad euro 5 mila; rilevato che tutti i creditori, ad eccezione di Towers Cq, hanno dato la propria adesione; e che il dissenziente non trova d'accordo questo Giudice sulla non meritevolezza del piano (che può comunque essere vagliata di ufficio, per cui non vi sono profili di inammissibilità; rilevato che l'opponente, senza tener conto della cessione del quinto che viola la par condicio creditorum e quindi va dichiarata inefficace, non può essere soddisfatto in misura maggiore da quanto proposto nel piano (ovvero il 12%);

Ritenuto che le obbligazioni sono state assunte per imprescindibili ragioni di vita della ricorrente e di suo figlio, che ha avuto seri motivi di salute, con la ragionevole prospettiva di adempimento; e che sono previsti come per legge il soddisfacimento dei crediti privilegiati (Fisco, con la rateizzazione, per debito dovuto ad accertamento ex art. 36 bis sulla dichiarazione, e spese di procedura); ritenuto, per assenza di beni da liquidare, che non vi è alternativa più conveniente per i creditori;

Omologa il piano

Come proposto ed integrato; determina in euro 1250 mensili il fabbisogno della ricorrente; manda per la sorveglianza sul comportamento di ##### i servizi sociali territorialmente competenti, i quali riferiranno con cadenza semestrale; revoca la cessione del quinto, e dichiara improcedibili tutte le esecuzioni in danno della ricorrente (come da allegato 3 relazione Occ che qui si intende richiamato, salve integrazioni); dichiara improseguibili tutte le esecuzioni ai sensi dell'art. 12 ter; dispone la pubblicazione del seguente piano sul portale Fallco e sul registro delle opposizioni; manda la Cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione ai ss competenti di San Benedetto del Tronto. Per giurisprudenza anche di segno contrario, compensa le spese.

Ascoli Piceno, 23 Giugno 2020

Il Giudice #####

